



Paoletti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

ORIGINALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	Saggio	Presidente	R.G.N. ^{1821/02} _{2249/02}
Dott. Mario	Adamo	Cons. Rel.	
Dott. Walter	CELENTANO	consigliere	Cron. 6324
Dott. Francesco	FELICETTI	consigliere	Rep.
Dott. Berruti	GIUSEPPE MARIA	Consigliere	Ud. 02/12/04

6324/05

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA IN PERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

ESPROPRIAZIONE

Gizzi Maria Teresa elett.te dom.ta in Roma via Barnaba Tortolini n 34 presso lo studio dell'avv. Nicolò Paoletti che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -



contro

Comune di Ceprano

Intimato

E sul 2° ricorso n° 2249/02 proposto da:

Comune di Ceprano, in persona del sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Roma via del Banco di Santo Spirito n 48, presso l'avv. Mario D'Ottavi, rappresentato e

ord. 371/1

2004



difeso dall'avv. Alfredo Sica, giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale,

-Controricorrente e ricorrente incidentale-

C O N T R O

Gizzi Maria Teresa,

Intimata

Avverso le sentenze n 4051/00 della Corte d'appello di
Roma, depositata il 18.12.00 e 272/91 depositata il
28.1.91-

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 2/12/04 dal Consigliere Dott. Mario Adamo;

Uditi gli avv. ti ~~Gantarelli~~ e Paoletti; *e SICA;*

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Fulvio Uccella , che ha concluso per
l'accoglimento del 2° e 3° motivo, per l'assorbimento
del 1° e rigetto del 4° motivo del ricorso principale e
per il rigetto del ricorso incidentale;

La Corte,

letti gli atti;

rilevato che avverso la sentenza Scordino/Italia
pronunziata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
in data 29.7.2004 è stato proposto ricorso alla Grande
Chambre dal Governo italiano;

che pertanto la su indicata decisione non è ancora
definitiva, giusto il disposto dell'art. 44 della CEDU;



che le SS.UU. della Corte di Cassazione con le sentenze
nn. 1338, 1339, 1340, 1341/2004 hanno precisato che
interpretazione data dalla CEDU alle norme contenute
nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è
vincolante per il giudice italiano;

che pertanto appare opportuno attendere la decisione
della Grande Chambre onde evitare possibili contrasti
di giudicato su questione di particolare rilevanza,
quale quella in esame;

che ricorrono quindi motivi di opportunità che
consigliano un differimento della decisione, con rinvio
della causa a nuovo ruolo

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile, in data 26.gennaio.2005

Il Presidente

Antonio Saggio

IL CANCELLIERE

Domenico Mancini

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria
23 MAR. 2005

IL CANCELLIERE
Domenico Mancini